

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

del
**CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO**

Approvato dall'Assemblea nazionale del CNSAS

l'11 novembre 2023

Entrato in vigore il 12 novembre 2023



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL CNSAS – ETS

Art. 1) Finalità

1. Il presente Regolamento del CNSAS – ETS (di seguito CNSAS), in attuazione dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento per l'affidamento incarico ai soci e degli altri Regolamenti del CNSAS, detta i principi e le modalità di applicazione della disciplina interna al CNSAS e ai Servizi regionali e provinciali del CNSAS.

Art. 2) Mancanze

1. La potestà disciplinare sui soci del CNSAS è in capo alle Direzioni regionali e provinciali ed alla Direzione nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. Le Direzioni regionali e provinciali e quella nazionale, avviano il procedimento di propria iniziativa o ai sensi del successivo capoverso.
3. Il socio del CNSAS venuto a conoscenza di un comportamento che, a suo giudizio, sia sanzionabile secondo il presente Regolamento, può segnalare lo stesso all'Organo gerarchicamente superiore a quello a cui appartiene l'accusato della violazione.
4. L'organo, una volta informato, ha l'obbligo di effettuare senza inerzia le opportune verifiche, dando in ogni caso notizia alle parti interessate e, se presente, all'Organo gerarchicamente superiore, dell'avvio della istruttoria entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione e della delibera entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvio dell'istruttoria, le predette comunicazioni dovranno essere fatte tramite raccomandata a.r. o PEC. Le istruttorie particolarmente complesse sono prorogabili sino a 90 (novanta) giorni dalla segnalazione, previa notifica della proroga alle parti.
5. Qualora l'Organo competente non avvii l'istruttoria entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla segnalazione, o, comunque non lo concluda entro il termine previsto anche eventualmente prorogato, su istanza della parte interessata, l'Organo gerarchicamente superiore a quello competente per il procedimento, se presente, può avocare a sé l'istruttoria.
6. Se l'Organo preposto agli accertamenti di cui al primo capoverso del presente articolo è la Direzione Nazionale, l'inerzia e il mancato rispetto dei termini vengono sottoposti all'Assemblea nazionale ai sensi del successivo art. 8.

Art. 3) Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari a carico di soci che si siano resi responsabili di mancanze, negligenze o irregolarità nel corso dell'attività istituzionale o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dagli altri Regolamenti del CNSAS sono:
 - a) richiamo;
 - b) ammonizione;
 - c) diffida;
 - d) rimozione da eventuali incarichi;
 - e) sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso da un mese a due anni;
 - f) esclusione.
2. Il richiamo è comminato per infrazioni non gravi e consiste in una nota motivata inviata per iscritto al responsabile dell'infrazione.
3. L'ammonizione è comminata per mancanze di media gravità e consiste in una nota motivata inviata per iscritto al responsabile dell'infrazione.
4. La diffida è comminata nel caso di infrazioni gravi o di media gravità reiterate nel tempo e consiste nell'avviso scritto e motivato al responsabile dell'infrazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.
5. La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere il ruolo o l'incarico assegnato.
6. La sospensione dall'appartenenza al Corpo è comminata per mancanze di particolare e significativa gravità e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le funzioni, diritti e doveri connessi alla qualifica di socio.
7. All'applicazione della sanzione della sospensione consegue:
 - a) qualora sia stata comminata una sospensione per un periodo superiore a sei mesi e sino ad un anno, la incapacità temporanea ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo sino ad un massimo di anni due;
 - b) qualora la sanzione irrogata sia di durata superiore ad un anno, la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo.

8. In ogni caso, decorsi anni tre dall'irrogazione della sanzione accessoria della incapacità definitiva, l'incolpato ha facoltà di chiedere alla Direzione Nazionale la revoca della predetta sanzione, con istanza motivata attestante l'avvenuto ravvedimento. Su tale istanza la Direzione nazionale provvede con le formalità di cui al successivo art. 6.
9. L'esclusione dal Corpo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora la condotta e le attività del socio si pongano comunque in contrasto insanabile con le finalità del Corpo.
10. Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Corpo:
 - a) le condanne passate in giudicato per i reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e quelle previste dall'art. 280, secondo comma C.p.p., sempre che non vi sia stata sospensione della pena e fatti salvi gli effetti della eventuale riabilitazione;
 - b) la ricezione di corrispettivi in denaro e altre utilità da altri Enti o organizzazioni di soccorso pubblici o privati per attività attinenti al CNSAS che non siano state preventivamente autorizzate dalla Direzione nazionale;
 - c) la mancata condivisione delle finalità statutarie e regolamentari e, segnatamente, la perdita del vincolo fiduciario di cui all'art. 8 dello Statuto e delle altre norme del Regolamento generale;
 - d) la reiterata e costante non osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni impartite dai responsabili degli Organi e della struttura di riferimento.
11. Gli atti di minaccia grave e di violenza fisica, compiuti in occasione di attività istituzionali e/o operative del Corpo sono sanzionati con la sospensione o l'esclusione in relazione alla loro gravità.
12. Le sanzioni disciplinari emesse, una volta divenute esecutive, e le sospensioni di cui agli articoli 4 e 4 bis del presente regolamento vengono annotate nella scheda anagrafica dell'interessato presente nel libro dei soci in formato elettronico.

4) Sospensione Cautelare

1. È facoltà del Presidente regionale o provinciale, del Presidente nazionale sospendere in via cautelare ed urgente e salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il socio che, con la sua condotta, turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento di tutte le attività del CNSAS. A seconda della natura e della gravità della condotta, detta sospensione può riguardare tutti o solo alcuni dei diritti spettanti al socio.
2. La sospensione cautelare deve essere motivata, può avere durata non superiore ad un anno e deve essere disposta in uno alla contestazione di addebiti ai sensi del successivo art. 5 e con le formalità ivi previste.
3. La sospensione cautelare è sempre disposta in caso di emissione delle misure cautelari previste dagli artt. 281, 282, 282 bis, 282 ter, 283, 284 e 285 del C.p.p., salvo, in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, terzo capoverso del Regolamento generale CNSAS.
4. In tali casi può procedere d'ufficio anche la Direzione nazionale.
5. Avverso ogni provvedimento cautelare di cui al presente articolo è ammesso reclamo, con le modalità e i tempi indicati al successivo art. 6, unicamente alla Direzione Nazionale che decide senza formalità, ma con le modalità e le forme di cui al successivo art. 7 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.
6. Qualora la sospensione cautelare sia stata emessa dalla Direzione nazionale potrà esserne chiesta la revoca contestualmente alla memoria difensiva di cui al successivo art.5.

Art. 4 bis) Sospensione cautelare urgente

1. Il responsabile di una attività istituzionale del Corpo, e solo per la durata della stessa, può interrompere la partecipazione del socio che con la sua condotta, turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento della predetta attività. Tale disposizione viene comunicata verbalmente all'interessato, e, al termine delle operazioni, viene redatto verbale da comunicare allo stesso tramite raccomandata a.r. o PEC, nonché a tutti gli organi regionali/provinciali gerarchicamente superiori al soggetto sospeso, per le ulteriori ed eventuali valutazioni.
2. In caso di sospensione cautelare urgente di soci che rivestano ruoli e/o qualifiche nazionali, il provvedimento viene comunicato alla Direzione nazionale.
3. Avverso ogni provvedimento cautelare di cui al presente articolo è ammesso reclamo, con le modalità e i tempi indicati al successivo art. 6, unicamente alla Direzione nazionale che decide senza formalità, ma con le modalità e le forme di cui al successivo art. 7 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 5) Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono comminati dalla Direzione regionale o provinciale, salvo che riguardino un Delegato o un Presidente del Servizio regionale o provinciale e rispettivi vice, per i quali è invece competente la Direzione nazionale.
2. La Direzione nazionale è, altresì, competente per le infrazioni, anche se inerenti alla loro qualità di soci o responsabili di Organi dei Servizi regionali o provinciali, commesse dai Direttori delle Scuole nazionali, dagli Istruttori nazionali, dai Direttori e dai consulenti previsti dall'art. 34 del Regolamento nazionale, ove risultino essere soci del CNSAS.
3. La Direzione nazionale può avocare a sé la competenza disciplinare, oltre che nel caso previsto dall'art. 2 del presente Regolamento:
 - a) a) su richiesta della Direzione regionale/provinciale, quando tale organo ravvisi particolari esigenze di opportunità o gravità che sia la Direzione nazionale ad avviare il procedimento disciplinare;
 - b) b) d'ufficio, quando vi sia evidente conflitto di interessi tra la Direzione regionale/provinciale e l'incolpato o inerzia nella istruzione del procedimento disciplinare protrattasi per oltre 90 (novanta) giorni dalla contestazione degli addebiti senza che vi siano state proroghe motivate e giustificate.
4. In tali casi dispone con provvedimento motivato l'avocazione del procedimento e procede ai sensi dei successivi commi.
5. L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato contenente la sommaria descrizione del fatto e delle norme statutarie e regolamentari violate, a cura dell'organo competente ad emettere la sanzione, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie memorie e deduzioni, eventualmente comprensive di richiesta di revoca di sospensione cautelare, e chiedere di essere sentito dall'organo procedente.
6. La contestazione d'addebiti viene formulata dalla Direzione regionale/provinciale o dalla Direzione nazionale con delibera a maggioranza assoluta dei presenti, e va sottoscritta, anche con firma digitale, dal Presidente o Vice Presidente, se il Presidente è assente o astenuto, nonché dal segretario verbalizzante.
7. Sentito l'interessato, anche a mezzo di soggetto all'uopo delegato dalla Direzione regionale o provinciale o dalla Direzione nazionale, ovvero, se siano scaduti infruttuosamente i termini per presentare memorie e/o chiedere di essere sentito, l'Organo competente deve emettere il provvedimento motivato entro i successivi 30 (trenta) giorni.
8. Il termine di cui sopra è prorogabile ove vi siano accertamenti o istruttorie di particolare complessità. Nella fase istruttoria, la Direzione regionale/provinciale e la Direzione nazionale, possono procedere ad audizione di ogni soggetto, inclusa l'eventuale parte lesa, utile per l'accertamento dei fatti, acquisire documentazione, compiere sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario.
9. L'organo disciplinare può delegare in tutto o in parte l'istruttoria a uno o più consiglieri regionali/provinciali o nazionali e a un consigliere giuridico, purché appartenente al CNSAS e, solo per la Direzione nazionale, quali componenti tecnici ai consulenti del CNSAS e/o ai componenti le scuole nazionali e farsi assistere dal personale di segreteria della Direzione.
10. Il provvedimento, approvato a maggioranza assoluta dei presenti e firmato dal Presidente regionale/provinciale/nazionale e dal segretario verbalizzante viene comunicato tramite raccomandata a.r. o PEC all'interessato, ed è provvisoriamente esecutivo.
11. I provvedimenti di secondo grado sono definitivi.
12. Avverso gli stessi è ammesso esclusivamente ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6) Reclamo

1. È ammesso reclamo dell'incolpato alla Direzione nazionale per i provvedimenti disciplinari emessi dalla Direzione regionale o provinciale.
2. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
3. Il reclamo deve essere notificato al Presidente nazionale a mezzo raccomandata a.r. o PEC entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio da parte dell'interessato.
4. Il reclamo deve contenere a pena di nullità le indicazioni della parte, il proprio domicilio e residenza, il provvedimento impugnato e i motivi di fatto e diritto su cui si fonda e degli eventuali mezzi istruttori, inclusa la richiesta di essere sentito rispettivamente dalla Direzione nazionale. Il reclamo deve essere, inoltre, sottoscritto personalmente dalla parte a pena di nullità assoluta.

5. La Direzione nazionale può delegare uno o più consiglieri, con eventuale supporto di consiglieri giuridici e consulenti tecnici, con l'assistenza del personale della Segreteria nazionale, per l'istruzione e l'eventuale audizione dell'interessato.
6. I delegati all'istruzione hanno ampia facoltà di acquisire ulteriori informazioni dalle parti, documentazione e quanto ritenuto necessario per la completa trattazione del caso, assegnando eventuali termini alle parti per la presentazione di memorie difensive.
7. Esaurita l'istruzione della pratica, la Direzione nazionale, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del reclamo delibera con provvedimento motivato a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il provvedimento della Direzione, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, è definitivo e va comunicato alle parti a mezzo di raccomandata a.r. o PEC.
9. Non è previsto alcun reclamo della parte eventualmente lesa.

Art. 7) Reclamo in materia elettorale

1. Per i reclami in materia elettorale è competente unicamente la Direzione nazionale.
2. Il reclamo va presentato con le forme e nei tempi di cui al precedente art. 6, che decorrono dalla conclusione delle operazioni elettorali.
3. La Direzione nazionale decide, senza particolari formalità acquisita ogni informazione utile, ai sensi del precedente art. 6, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del reclamo, prorogabili, per motivate esigenze istruttorie, sino ad un massimo di giorni 60 (sessanta)
4. Il reclamo non sospende l'efficacia delle elezioni.

Art. 8) Segnalazioni o mancanze a carico di Presidente nazionale e/o componenti Direzione nazionale

1. Un componente dell'Assemblea nazionale venuto a conoscenza di un comportamento, a suo giudizio, sanzionabile, ai sensi del presente Regolamento nei confronti del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti e/o di uno o più componenti della Direzione nazionale, può segnalare lo stesso all'Assemblea nazionale.
2. L'Assemblea nazionale è competente anche per le eventuali infrazioni commesse dai componenti della Direzione nazionale anche se inerenti alla loro qualità di soci o responsabili di Organi dei Servizi regionali o provinciali.
3. L'Assemblea nazionale valutata la necessità, può, a maggioranza dei presenti, istituire una specifica Commissione composta da 5 (cinque) membri scelti tra i componenti della stessa, con l'incarico di svolgere le opportune verifiche, al termine delle quali presenterà una relazione all'Assemblea stessa che dovrà essere convocata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della relazione. I componenti della Commissione non possono appartenere al Servizio regionale o provinciale delle persone oggetto di verifica.
4. Qualora dalla relazione della Commissione emergano condotte disciplinarmente rilevanti a carico del Presidente nazionale, Vice Presidenti nazionali e/o dei componenti della Direzione nazionale, può essere proposta la revoca dell'incarico, che si considera approvata, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Nazionale, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione, con le modalità dell'assemblea straordinaria.
5. Le votazioni relative alle revoche sono eventualmente distinte per Presidente e rispettivi Vice Presidenti e per i componenti della Direzione nazionale.
6. In caso di decadenza dalla carica si procede al rinnovo della stessa con nuove elezioni secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale.

Art. 9) Obbligo di riservatezza

1. Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari e dell'eventuale lodo arbitrale le parti sono soggette alla massima riservatezza. L'inosservanza di tale obbligo può determinare l'avvio di un ulteriore procedimento disciplinare.

Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. dell'11 novembre 2023 e in vigore dal 12 novembre 2023